



Città di  
**MERATE**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE**

REGISTRO N. 5  
REG. GENERALE N. 25  
IN DATA 17-01-2023

**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI E PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE**

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 31.03.2022 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, limitatamente alla parte economica, con i compiti assegnati dalla legge e dai regolamenti comunali;

RICHIAMATO l'art. 4 – comma 3 – del vigente Regolamento comunale dei controlli interni ex art. 147 e ss. Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: "Il controllo preventivo di regolarità amministrativa su ogni determinazione del Responsabile è espletato dal Responsabile competente mediante la sottoscrizione della relativa determinazione";

DICHIARATO di aver effettuato il relativo controllo;

RICHIAMATI:

- ⇒ l'art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che disciplina la misura delle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori comunali;
- ⇒ il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, che stabilisce, tra l'altro, in € 3.098,74 l'indennità di funzione del Sindaco nei comuni con la popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti e quella del vicesindaco e degli assessori rispettivamente nella misura del 55% e del 45% dell'indennità del Sindaco;

DATO ATTO che il D.M. n. 119/2000 all'articolo 2, comma 1, prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

- ⇒ 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica (tabelle B e B1 allegate);
- ⇒ 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica (tabelle C e C1 allegate);

#### RICHIAMATI:

- ⇒ il comma 54 dell'art. 1 della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale prevedeva la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;
- ⇒ il D.L. 31/05/2010 N. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale, istituiva una nuova riduzione rispetto a quella disposta dalla L. 266/2005 rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma, mai applicata per la mancata emanazione del predetto decreto attuativo;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite N. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che la riduzione disposta dal comma 54 dell'art. 1 della L. 266/2005 è da considerarsi ancora vigente, nonostante i pareri discordanti sia della Corte dei Conti in sezione autonomie (atto N. 6 depositato il 21.1.2010) sia delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (delibera N. 148/2010) e dell'Emilia Romagna (delibera N. 22/2010), nonché del T.A.R. Lazio-Roma (vedi sentenza N. 4388/2011);

#### VISTA:

- ⇒ la legge 191/2009 finanziaria 2010 (art. 2 commi 184 e 185) che dispone la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali (escluso il Sindaco) del 20%;
- ⇒ il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 che riconferma detta riduzione dal 2011 e per tutti gli anni a venire per quegli Enti che vanno al rinnovo;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) la quale prevede all'art. 1, dal comma 583 al comma 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800,00= euro lordi mensili);

VISTO il comma 583 dell'art. 1, sopra richiamato, il quale prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni in misura percentuale che tenga conto della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale;

#### CONSIDERATO che:

- il Comune di Merate rientra nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti e che pertanto è previsto un aumento percentuale delle indennità di funzione degli Amministratori pari al 30% del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- il comma 584 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 prevede che in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% della suddetta percentuale rispettivamente negli anni 2022 e 2023;
- il comma 585 dell'art. 1 della suddetta legge prevede altresì che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000; - il comma 586 della suddetta legge prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
- Il comma 587 della stessa legge prevede altresì che, le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il comune beneficiario sarà tenuto a riversare ad apposito capitolo di

entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 119/2000 al Vice Sindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco mentre ai sensi della predetta normativa, (art. 4, comma 8), agli Assessori spetta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella spettante al Sindaco;

DATO ATTO che rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2023 si ottiene calcolando il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica e che pertanto le nuove indennità di funzione degli Amministratori del Comune di Merate, per l'anno 2023, sono così rideterminate:

- Sindaco € 3.752,26
- Vice Sindaco € 2.063,74
- Assessori comunali € 1.688,52

Importi comprensivi di maggiorazioni e riduzioni di legge;

RAVVISATA la necessità di assumere a carico del bilancio in corso di formazione un impegno di spesa di complessivi euro **71.498,79**, per il **primo semestre 2023** per:

- l'indennità di carica spettante al Sindaco e agli Assessori per un importo presunto di euro 64.163,63 oltre IRAP per euro 5.453,91;
- l'indennità di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per un importo di presunto euro 1.250,00 oltre IRAP per euro 106,25;
- il rimborso per eventuali missioni istituzionali debitamente documentate degli Amministratori e del Sindaco per un importo di presunti euro 25,00;
- permessi Amministratori euro 500,00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

#### D E T E R M I N A

- 1) le premesse vengono qui richiamate e integralmente riportate quale parte integrante;
- 2) di impegnare la spesa per il primo semestre dell'anno 2023 per l'indennità degli amministratori, per gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, per rimborsi dei permessi usufruiti dagli amministratori e per il rimborso delle spese per missioni istituzionali debitamente documentate, di seguito riportato:

	<b>importo impegni</b>	
INDENNITA' AMMINISTRATORI	64.163,63	con imputazione al capitolo 40
GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.250,00	con imputazione al capitolo 40
PERMESSI AMMINISTRATORI	500,00	con imputazione al capitolo 40
RIMBORSI SPESE MISSIONI	25,00	con imputazione al capitolo 40
IRAP SU INDENNITA'	5.453,91	con imputazione al capitolo 280

IRAP SU GETTONI	106,25	con imputazione al capitolo 280
	<b>71.498,79</b>	

a carico del bilancio 2023 esigibilità entro il 31.12.2023;

- 3) di dare atto che successivamente all'attribuzione definitiva delle risorse ministeriali si provvederò all'eventuale conguaglio delle indennità erogate;
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 e degli articoli 272 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 201 è l'Istruttore Direttivo Rag. Marianna Nadalini.

**Il Responsabile del Procedimento**

Rag. Marianna Nadalini

*firmato elettronicamente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**Responsabile del Servizio  
FINANZIARIO E PERSONALE**

Dott. Daniele Forte

*firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*